

DOPO L'APPROVAZIONE DEL SENATO- 06 APRILE 2016 ORE 06:00

## Terzo settore: le novità della riforma

*Bruno Pagamici - Dottore commercialista e pubblicista*

Dopo un travagliato iter parlamentare, il 30 marzo il Senato ha approvato in seconda lettura il testo del disegno di legge delega sulla riforma del Terzo settore. La riforma prevede il riordino del complesso e variegato mondo delle imprese "non profit", fino ad oggi regolamentato da una normativa frammentaria e poco omogenea. Verranno rivisti gli aspetti civilistici, fiscali, societari, nonché quelli relativi alla dibattuta questione della remunerazione del capitale e della distribuzione degli utili. Dopo il varo della legge, il Governo avrà 12 mesi di tempo per emanare i decreti legislativi di attuazione.

Non si tratta di un semplice restyling del **Terzo settore**, ma di una vera e propria rivoluzione quella che attende **imprese sociali**, associazioni di volontariato e di promozione sociale, **fondazioni** e **cooperative sociali**. Secondo quanto previsto dal testo del disegno di legge delega, di iniziativa governativa, il legislatore metterà mano a tutto ciò che riguarda il complesso (e spesso poco conosciuto) sistema delle imprese del Terzo settore.

Una serie di interventi a 360 gradi che modificherà significativamente l'apparato normativo che disciplina le imprese "non profit", che nelle intenzioni dell'estensore della riforma dovrebbe promuovere la crescita, lo sviluppo, l'innovazione e l'occupazione dello specifico comparto, nonché del suo indotto.

Dopo un lungo e complesso iter parlamentare il disegno di legge è stato approvato dal Senato in seconda lettura e ora sarà trasmesso alla Camera per l'approvazione definitiva.

**Leggi anche** [Terzo settore: il Senato approva la riforma](#)

### Punti cardinali della riforma

L'attesa riforma prevede molteplici interventi per il **riordino** e lo **sviluppo del comparto**:

- revisione della disciplina del Titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
- riordino e revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore. Tra le disposizioni inserite nel testo non potevano mancare quelle riferiti alla disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;
- revisione della disciplina relativa all'impresa sociale e in materia di servizio civile nazionale;
- revisione e semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
- definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi;
- obbligo di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente (anche mediante la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale);
- misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
- razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili agevolati e semplificati;

- possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici (crowdfunding), in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
- istituzione di un fondo destinato a sostenere iniziative e progetti a carattere sociale con una dotazione per il 2016 di 17,5 milioni di euro;
- disciplina dei rimborsi spese per le attività dei volontari (avranno carattere di gratuità e della estraneità rispetto alle prestazioni lavorative).

## Distribuzione degli utili

Va innanzitutto precisato che fino ad oggi le imprese appartenenti al settore “non profit” e, quindi, anche le imprese sociali, essendo enti senza fini di lucro, avevano il divieto assoluto di distribuire dividendi ai soci. Si tratta quindi di una delle questioni più discusse del disegno di legge, che è stata risolta dal legislatore prevedendo per le imprese sociali la facoltà di destinare parte degli utili agli aventi diritto, seppure in maniera molto limitata.

Vale a dire che in merito alle forme di remunerazione del capitale sociale (ovvero alla modalità di distribuzione di utili), il legislatore ha precisato che le imprese sociali debbano, innanzitutto, assicurare la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale, per poi procedere eventualmente all’assegnazione dei dividendi.

Le forme di **remunerazione del capitale**, pertanto, saranno assoggettate a **rigide condizioni** e consentite nel rispetto dei limiti previsti al riguardo per le cooperative a mutualità prevalente. Il testo del DDL fa infatti riferimento alla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente e, in particolare, all’art. 2514 c.c., il quale in sintesi dispone:

- il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari posseduti dai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- l’obbligo di devolvere, in caso di scioglimento (o trasformazione o perdita dei requisiti di mutualità prevalente) della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## Fondo per lo sviluppo

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verrà istituito il Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso il **finanziamento di iniziative** e progetti promossi da **organizzazioni di volontariato**, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse.

Il fondo è articolato, solo per l’anno 2016, in due sezioni:

- la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro;
- la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,5 milioni di euro.

## Rimborsi spese dei volontari

Per quanto riguarda l’attività di volontariato e di promozione sociale, il legislatore ha previsto l’armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia, attraverso la valorizzazione dei principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle

organizzazioni di volontariato (legge 266/91).

Al riguardo verranno introdotti criteri e **limiti** relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservando il **carattere di gratuità** e di **estraneità** alla prestazione lavorativa da parte di tali soggetti.

## Gli altri interventi previsti dalla riforma del Terzo settore

<b>Autonomia giuridica</b>	Il disegno di legge delega prevede di disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi.
<b>Partecipazione</b>	Verranno resi attuativi per assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe.
<b>Regimi fiscali e contabili</b>	La riforma prevede la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore, in relazione a parametri oggettivi da individuare attraverso decreti legislativi di futura emanazione.
<b>Capitale di rischio e investimenti</b>	Le imprese sociali potranno accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici (crowdfunding), in analogia a quanto previsto per le start-up innovative. Verranno altresì messe in campo misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale.